

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, HELFER, FORNALE, FUSARO,
PREARO, DALL'ARMELLINA**

Presentata il 21 gennaio 1966

Modifiche al testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'articolo 96, lettera *i*), del testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, vieta « il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori ».

La presente proposta di legge tende ad abrogare questa norma di legge essenzialmente in base a due considerazioni. In primo luogo non sembra fondato il motivo che dettò al legislatore la suddetta norma, cioè che il pascolo comprometta la saldezza degli argini, se si pensa che in Olanda, dove sulle dighe è concesso il transito e, conseguentemente, il pascolo agli animali, gli argini non subiscono deterioramenti.

La seconda considerazione è che al giorno d'oggi, date le crescenti difficoltà della viabilità, si rende necessario provvedere al transito del bestiame, al di fuori delle strade di traf-

fico ordinario, dove gli spostamenti delle greggi e degli armenti non sono ormai più possibili come lo erano nel 1904, in cui fu emanata la legge.

Quali migliori vie di transito, per gli animali da pascolo, degli argini dei fiumi? Lungo i corsi d'acqua il bestiame ha le vie naturali che congiungono le valli ai monti e che, pertanto, consentono un normale svolgersi della pastura, secondo le stagioni.

I mezzi meccanici di trasporto, troppo veloci, non permettono un graduale e naturale trasferimento degli animali secondo il mutare del clima né possono essere usati ancora in molte zone, e pertanto non costituiscono, in questo campo, la risoluzione attualmente migliore.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, confidiamo che vogliate confortare col vostro voto favorevole la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

« La lettera *i*) dell'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è abrogata ».